



PROGRAMMAZIONE 2014-20120

Contributo ai Tavoli Tecnici di confronto partenariale A e D.

Presentazione

ReteLavoro è l'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro autorizzate per l'intermediazione e che in questa operano principalmente ; la base associativa, in espansione, garantisce la presenza in 16 regioni (scheda allegata).

Le motivazioni della costituzione di ReteLavoro, formalmente avvenuta nel dicembre 2012, costituiscono anche la premessa del nostro contributo al lavoro dei tavoli tematici; essa riguarda nella sua interezza l'area tematica 8 e, per l'area tematica 10, il punto 4 dei risultati attesi.

In sintesi:

- la marginalità dei servizi per il lavoro nel dibattito e nelle scelte sulla legge di riforma del MdL;
- l'ottica asimmetrica con cui nella suddetta legge il tema dei servizi per il lavoro e dei soggetti che vi operano è stato affrontato: le Agenzie si riducevano a quelle che trattano somministrazione di lavoro interinale, senza considerare la presenza e la specificità dell'intermediazione (sono 2 mestieri diversi), limitando così la portata delle scelte all'origine del percorso di riforma circa l'integrazione pubblico-privato;
- l'esigenza di passare dalla declamazione alla declinazione delle scelte di politiche attive del lavoro, ed il ruolo che possono giocare le esperienze condotte da ReteLavoro sul territorio nazionale.

Le Politiche Attive per il Lavoro in una logica integrata

La prima indicazione che formuliamo partendo da queste considerazioni riguarda la stretta interconnessione che è necessario costruire tra formazione e politiche attive.

In assenza di politiche della formazione e del lavoro veramente integrate, non solo in termini programmatori ma anche nell'ambito molto concreto dei servizi per il lavoro territoriali, e di una regolazione efficace delle politiche del lavoro, si determina un evidente indebolimento delle politiche formative di incidere positivamente in termini occupazionali.

Riteniamo perciò indispensabile che in particolare per ciò che concerne il risultato atteso 4 del Tavolo D "Miglioramento dell'offerta formativa ed educativa per agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo e accrescere la competenze della forza lavoro" vada introdotto un ulteriore obiettivo specifico che immaginiamo possa essere declinato nel modo seguente:

"Sostenere e attuare percorsi orientativi di accompagnamento e placement con voucher formativi specificatamente mirati all'inserimento/reinserimento lavorativo a fronte di esigenze rilevate anche attraverso interventi specialistici in una logica europea di bilanci di competenze, nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego, nel rispetto dei repertori di qualifiche e profili professionali nazionali e regionali"

Un diverso sistema di servizi per il lavoro

Il raggiungimento degli obiettivi posti in termini formativi-occupazionali dall'approccio proposto sulla programmazione 2014-2020 necessita di servizi per il lavoro di qualità, e per questo vanno superati tre limiti ed attuate alcune misure:

- l'attuale presenza di un sistema di regole e pratiche diverse da regione a regione e specularmente l'assenza di un denominatore comune che permetta da un lato ai cittadini di accedere come loro diritto a livelli di prestazioni simili ed equiparabili, e dall'altro agli operatori privati di fare investimenti in una logica di economia di scala (stesse regole permettono di fare investimenti certi in termini di tecnostuttura e r.u. e quindi di elevare la qualità del servizio) ;
- definire degli standard minimi di competenze e di esperienze delle figure professionali che possono operare nei servizi per il lavoro. Il riconoscimento di tali qualifiche deve permettere di tutelare chi svolge questo mestiere da diversi anni sia per il privato che per il pubblico
- favorire sistemi di life long learning specialistici rispetto agli operatori dei soggetti accreditati
- l'assenza di un sistema di valutazione (linee guida riferite ai LEP) delle *performances* degli operatori pubblici e privati;
- adozione di sistemi di accreditamento di servizi specialistici quali: bilanci di competenze, coaching, counselling
- la distribuzione delle risorse senza l'adozione di logiche premianti, che significa incentivare il collocamento anziché incentivare le imprese che assumono. E' a tutti evidente che nessuna impresa assume un lavoratore solo perché in questo modo potrà accedere ad un incentivo; l'impresa che ha necessità di assumere potrà invece valutare positivamente un profilo adeguato ed adeguatamente formato. L'incentivo all'impresa potrebbe essere adottato più efficacemente per favorire il passaggio a contratti maggiormente stabili: apprendistato tempo determinato, tempo determinato tempo indeterminato ecc.
- favorire la sinergia con i fondi interprofessionali nell'ambito delle Pal al fine che le stesse siano riconosciute come spese ammissibili nell'ambito dei piani di intervento integrato che il sistema azienda deve attuare per ripartire da situazioni di crisi aziendale, sempre in una logica che rafforzi il rapporto pubblico privato

Quanto detto concorrerebbe certamente a migliorare l'efficienza dei servizi per il lavoro e ad incrementare la percentuale di occupazione intermediata tramite canali formali (l'inefficienza dei canali formali va a discapito dei singoli e della collettività).

Si propone pertanto di inserire un ulteriore obiettivo specifico al documento relativo al Tavolo A, Risultato atteso 10 "Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro" recante i seguenti elementi:

"Promuovere una collaborazione stabile tra servizi per il lavoro pubblici e privati attraverso cui, nel rispetto della normativa vigente e degli standard minimi di servizio rivolti ai cittadini e alle imprese, sia possibile promuovere maggiori opportunità occupazionali attraverso l'attuazione di attività di intermediazione qualificata riconosciuta da logiche premiali a valere sulla leva fiscale rispetto al reddito prodotto"

Servizi per il lavoro pubblici e privati: integrazione, trasparenza, digitalizzazione

Un ulteriore ed importante nodo su cui intervenire con decisione è l'integrazione tra servizi pubblici e servizi privati: è necessario trovare forme coerenti, uniformi su scala nazionale, costanti nel tempo di integrazione tra i due sistemi.

L'apertura ai privati avvenuta con il dlgs 276 avrebbe necessitato una riflessione ed una rivisitazione, condivisa a livello nazionale, sul conseguente cambiamento del ruolo del pubblico come attore



principale del mercato del lavoro (una più forte regolazione, il rafforzamento del ruolo di indirizzo, governo, controllo).

La collaborazione deve essere in grado di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, e tutelare le fasce più deboli attraverso servizi migliori, ed in tale sistema l'operatore privato deve, a tendere, assumere in toto le caratteristiche di privato, misurandosi con il mercato in maniera competitiva, rendendosi disponibile, anzi, sollecitando l'adozione di un meccanismo di remunerazione a risultato dell'attività di intermediazione.

Valutare nelle forme di collaborazione pubblico/privato l'adozione di sistemi di accoglienza e gestione dell'informazione anche attraverso modalità di tele informazione e numeri verdi al fine di garantire una diffusione dei servizi per l'impiego in maniera più capillare ed immediata a valere su un sistemi informativi per il lavoro sia di livello nazionale che regionale. Obiettivo, ridurre i gap tra i differenti servizi pubblici presenti sul territorio al fine di favorire un riequilibrio nord-sud e dunque un'offerta informativa e di primo orientamento più omogenea ed integrata. In una logica evolutiva devono essere favoriti tutti i sistemi che possono portare ad un utilizzo più rapido ed effettivo delle nuove tecnologie con particolare attenzione al meccanismo dei social e delle card digitali.



PROPOSTA EMENDATIVA AL DDL 890

Dopo l'articolo 1

Inserire il seguente articolo 1 bis

Istituzione dei “ voucher di inserimento al lavoro”

ARTICOLO 1 bis

1. Per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani inoccupati e dei lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento CE n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, le Regioni, previa apposita attività di programmazione dell'intervento con le province, di concerto con i comuni insistenti nel territorio di competenza, e promossa tramite i servizi per il lavoro, sono autorizzate ad emettere appositi voucher di inserimento.
2. Possono avere accesso al voucher di cui al comma 1 esclusivamente gli inoccupati e i disoccupati così come individuati ai sensi del Regolamento CE n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ed abbiano sottoscritto il patto di servizio e definito un piano di azione individuale tramite il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi della legislazione vigente, rilasciati dai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni.
3. In ragione di quanto indicato dal patto di servizio, gli inoccupati e i disoccupati, di cui al comma 1, ottenuto il voucher, accedono all'intervento recandosi presso le agenzie di intermediazione accreditate o autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 276 del 2003 e successive modificazioni.
4. Nel caso di esito positivo dell'intermediazione del soggetto titolare di voucher, al termine del periodo di prova previsto dal CNL applicato dall'azienda che ha assunto il lavoratore, l'agenzia di intermediazione che ha determinato l'incontro tra domanda ed offerta procede all'incasso del valore del voucher, calcolato in misura percentuale sugli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito. Il pagamento della prestazione all'agenzia avviene direttamente da parte dello Stato senza alcun trasferimento economico alle Regioni.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce con specifico decreto l'ammontare del voucher percepibile dall'agenzia di intermediazione, che viene distinto in ragione dei seguenti criteri: a) durata del rapporto di lavoro b) deficit di opportunità e svantaggio della categoria di appartenenza del disoccupato. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono stabilire incrementi ed integrazioni ai benefici di cui al presente comma, *in ragione di una specifica destinazione degli interventi per l'incremento dell'occupazione sostenuti attraverso i Fondi strutturali*.
6. Il beneficio di cui al comma 1 è rivolto altresì ai disoccupati titolari del trattamento di ASpl ed ai lavoratori collocati in via transitoria in mobilità e sottoposti ai programmi di reimpiego, ai sensi della Legge 92 del 2012.
7. La misura di cui al presente articolo è promossa in via sperimentale, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 ed è sottoposta alla verifica tecnica nell'ambito delle finalità della “ struttura di missione” di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.
8. Ai fini del presente dispositivo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni per il 2014 ed il 2015. Ai fini della copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede con la

riallocazione per le finalità di cui al presente dispositivo delle maggiori entrate fiscali generate dalla nuova occupazione determinata nonché mediante i risparmi derivanti dal minor importo dell'erogazione di ammortizzatori sociali sussidi derivanti dall'inserimento lavorativo di persone attualmente beneficiarie, che vengono ricollocate al lavoro.

9. Ai fini del rifinanziamento automatico del dispositivo di cui al presente articolo, si provvede ogni anno attraverso la destinazione, fino all'ammontare di cento milioni di euro annui, delle somme derivanti dal gettito fiscale degli oneri relativi al primo mese di lavoro successivo al periodo di prova.
10. Con apposito decreto il Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse per voucher disponibili tra le regioni, definendo i criteri di priorità in considerazione del tasso di disoccupazione regionale ed adottando altresì contestuali criteri di premialità per i territori che utilizzino maggiormente il voucher di inserimento.

RELAZIONE DESCRITTIVA

In un quadro di mancata crescita economica e di calo occupazionale diffuso sono disponibili comunque nel nostro Paese alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro nei quali, con adeguate politiche di sostegno all'incontro tra domanda/offerta di lavoro, potrebbero essere velocemente collocate persone in cerca di occupazione.

La legislazione nazionale e molteplici legislazioni regionali permettono anche ai privati di operare per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (Agenzie per il Lavoro, sia di somministrazione che di intermediazione).

Ogni disoccupato (ivi compresi i percettori di ammortizzatori sociali) che viene inserito in un posto di lavoro regolare rappresenta per lo Stato:

- un'immediata economia rispetto ai trattamenti di disoccupazione eventualmente erogati
- un immediato introito in termini di fiscalità e oneri previdenziali

*L'obiettivo principale è l'individuazione dei posti di lavoro disponibili e la loro rapida copertura attraverso la definizione di un sistema operativo di remunerazione continuativa dei servizi privati per il lavoro, in forte integrazione con il sistema pubblico, **senza alcun aggravio di costi per lo Stato, ma attraverso la finalizzazione di risorse comunitarie, in parte a rischio di disimpegno e con una copertura derivante dalle maggiori entrate fiscali conseguenti all'impiego.***

L'emendamento proposto è inoltre coerente nel suo insieme con i contenuti della delega di cui all'art.1, commi 30 e 31, L.247/2007, come modificato dall'art.1. commi 48, 49, 50 della L.92/2012.

In particolare:

- nel suo insieme rispetto al principio del comma 31, lettera e), per la semplicità delle procedure previste;
- alle lettere b) e c) è coerente con i criteri del comma 31, lettera b, per l'integrazione tra l'attività dei servizi pubblici e della delle agenzie private nonché, lettera e-bis), per l'incentivazione dei lavoratori alla ricerca attiva del lavoro;
- alla lettera c) è in linea con i criteri del comma 31, lettera d) per l'utilizzo del patto di servizio come strumento di gestione per interventi di politica attiva del lavoro.

Si tratta infine di un intervento del tutto coerente con gli obiettivi di qualificazione delle politiche attive tramite i servizi per l'impiego e demandati alla attività della " struttura di missione" di cui all'articolo 5 del presente DL 76.